



POLIZZA GUASTI MACCHINE ALL RISKS
Danni Diretti

ART. 1 – PREMESSA

Fra la Spett.le

ACAM Ambiente S.p.A.
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia
P.I. 010358330114

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza che ha per oggetto l'assicurazione contro i danni da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

ART. 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 30/06/2014 e termine alle ore 24 del 30/06/2015.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta. L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
Danno liquidabile:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
Franchigia:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
Scoperto:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Fabbricati:	tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni;
Macchinario:	macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computers ed apparecchiature elettroniche in genere; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.. Insegne, antenne, mobilio, arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori e quant'altro non rientri nella definizione di Fabbricati, Merci, Cose assicurate a condizioni speciali, Valori ed dipendenti e degli amministratori e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Cose assicurate a condizioni speciali, Valori ed Esplosivi

Merci:	materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili, esclusi "esplosivi";
Valori	monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate;
Cose assicurate a condizioni speciali:	disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo;
Dati:	informazioni leggibili a macchina memorizzate ai di fuori delle memorie operative delle unità centrali: dati fissi e variabili di file e banche dati, dati in licenza d'uso, dati dell'utente;
Programmi d'Utente:	le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Programmi standard in licenza d'uso:	le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;
Esplosivi:	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none"> • a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; • per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Enti all'aperto:	impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sottotetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto. Merci durante le operazioni di carico e scarico che avvengono al di fuori dei fabbricati assicurati.

Art. 4 Condizioni Generali di Assicurazioni

Art. 4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Art. 4.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 30/06/2014.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile

Art. 4.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente polizza. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 4.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Alla scadenza il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

Art. 4.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.10 - Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 4.11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo con il limite di € 50.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dai procedimenti stessi risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 4.14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

Art. 4.15- Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4.16 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. 4.17 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 4.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4.19 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. - Genova, via Albaro, 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione di Acam Ambiente S.p.A..

Acam Ambiente S.p.A. e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.

Il compenso del Broker è a carico della/delle Società aggiudicataria/aggiudicatario e verrà remunerato secondo consuetudine di mercato

Art. 4.20 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione I - Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'Art. 5.2 - Esclusioni e dall'Art. 5.3 - Delimitazioni e detrazioni. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 5.2 - Esclusioni

- a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,
- verificatisi in occasione di:
 - a 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
 - a 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - a 4) eruzione vulcanica e maremoto;
 - a 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
 - causati da o dovuti a:
 - a 6) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - a 7) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 - a 8) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
 - a 9) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - a 10) allagamento da acqua od altri fluidi a meno che sia provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
 - a 11) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
 - subiti dalle merci e causati da o dovuti a:
 - a 12) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci", mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero,
- b) Sono esclusi i danni di:
- b 1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e foro tentativi, appropriazione indebita;
 - b 2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione; così come sono esclusi i danni direttamente o indirettamente dovuti a animali e vegetali in genere;
 - b 3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - b 4) guasti meccanici e/o fenomeni elettrici;
- causati da o dovuti a:

- b 5) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di "fabbricati";
- b 6) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
- b 7) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci"; nei caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
- c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:
 - c. 1) crollo, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" e/o di "fabbricati";
 - c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
 - c 3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, ruggine, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
 - c 4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
 - c 5) fuoriuscita di materiale fuso da forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
 - c 6) anormale od improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
- d) Rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente in tutto o in parte, a:
 - d.1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - d.2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, "embedded chips");
 - d.3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;
 - d.4) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
salvo che tale danno, purché indennizzabile a termine di polizza, sia causato da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, eventi atmosferici, terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, gelo, sovraccarico di neve, eventi sociopolitici, danno di natura meccanica ed elettrica;
 - d.5) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - d.6) computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc);
 - d.7) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - d.8) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);
 - d.9) violazione della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.3 - Delimitazioni e detrazioni

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito al successivo art. 6.2.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito al successivo art. 6.2.

1 Relativamente ai danni alle "cose assicurate a condizioni speciali", che si intendono comprese nella partita "macchinario", la Società indennizza il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, esclusi:

- a. qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- b. le spese sostenute per la ricostruzione di: "dati", "programmi d'utente" e "programmi in licenza d'uso".

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo specificatamente stabilito. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

2 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve, salvo quanto disposto al punto 04 del presente Articolo.

3 Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

4 Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

5 Relativamente ai danni verificatisi in occasione di terremoto, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia.

6 Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

7 Relativamente ai danni di dispersione del liquido contenuto in attrezzature inerenti l'attività, causata da rottura accidentale dei precedenti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Litri;
 - c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- 8 Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni si intendono esclusi:
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
 - le cose mobili all'aperto
 - i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno

9 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, la Società indennizza tali danni nel limite, per ciascun sinistro e in aggregato per tutti i sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, della somma specificatamente stabilita.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito.

10 Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

11 Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. 5.2, comma a), non risponde dei danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.

Per contaminazione s'intende ai sensi di questa clausola l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche. La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di quattordici giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

12 Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato al successivo art. 6.2.

Art. 5.4. - Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computers ed apparecchiature elettroniche in genere se già assicurati con specifica polizza "elettronica".
- gioielli, pellicce, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, tappeti e oggetti d'arte di valore singolo superiore
- denaro contante, carte valori, titoli di credito, collezioni e raccolte in genere ;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- "merci" caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;

Art. 5.5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 5.6 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione del danno" e "Valori assicurabili" per la Sezione II ;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia, i Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria,

Art. 5.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, il valore assicurabile che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. - *Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. - *Macchinario* - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensive delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

III. - Mera - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i "fabbricati" (punto I)- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per "macchinario" e "merci" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 5.9.

Art. 5.8 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo precedente ("Valore delle cose assicurate e determinazione del danno")

a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.9 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'art. 5.7 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10 %, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 5.10 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora l'assicurazione sia stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Condizioni Particolari relative all'Assicurazione Danni Diretti

Art. 5.11 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

« per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; ® per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'Art. 5.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Art. 5.9 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 5.12 - Macchinari presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati nell'ambito dello stabilimento macchinari anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazione diversa da quella dichiarata, purché nell'ambito del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, fino al limite, per singola località, specificatamente stabilito.

Art. 5.13 - Macchinario in locazione finanziaria

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sul macchinario in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 5.14 - Macchinario in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 5.15 - Innovazioni nel rischio

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività: l'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5.16 - Spese di demolizione e sgombero

Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ai più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - le stesse sono rimborsate dalla Società, se nella scheda di polizza è stato indicato il relativo importo assicurato e fino alla concorrenza di tale importo.

Art. 5.17 - Ricollocamento macchinari, attrezzature, arredamento

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza di un quarto della somma assicurata per il rischio dei quale tali spese sono conseguenza. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello specificatamente stabilito.

Art. 5.18 - Guasti alle macchine

01 - Oggetto della garanzia

A parziale deroga del comma b 4) dell'art. 5.2 Esclusioni, con la presente garanzia si indennizzano i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico e/o di guasto meccanico al "macchinario", sempreché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, fermo quanto stabilito al successivo Comma 02.

02 - Esclusioni

ferme le altre esclusioni riportate in polizza, non sono indennizzabili i danni:

- a. causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- b. alla singola cosa danneggiata per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore della cosa stessa;
- c. per i quali deve rispondere per contratto la ditta che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica
- d. dovuti a esperimenti, tests, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice;
- e. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- f. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghi e catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, argani di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici, e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- g. a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato;
- h. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a normali lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i. verificatisi in occasione degli eventi indicati ai comma a) usque a5) dell'Art.5.2 della Sezione I, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ii. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

03 - Sospensione dell'assicurazione a seguito di sinistro

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

04 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo stimato come sub a2).
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

05 - Deducibili

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito.

06 - Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa, importo superiore a quello specificatamente stabilito in polizza.

07 - Impianti e apparecchiature elettronici

Relativamente al seguente "macchinario":

- elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;
- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere;

sono esclusi, ad integrazione di quanto previsto dal Comma 02, i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate. Non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per: « controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; • eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; « aggiornamento tecnologico;

» riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause

accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio. I danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, ferme restando le esclusioni di cui al Comma 02.

A parziale deroga del Comma 09 (Franchigia) per i danni da fenomeno elettrico di origine esterna il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di:

- un ammontare pari alla franchigia specificatamente stabilita, qualora risulti danneggiato dal medesimo evento un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle apparecchiature elettroniche, oppure risulti danneggiato dal medesimo evento l'interruttore differenziale (salvavita) o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovra-corrente, installati dopo il contatore dell'azienda distributrice nell'impianto elettrico a cui sono collegati gli impianti e apparecchiature assicurati;
- un ammontare pari al 50% dell'indennizzo medesimo con il minimo del doppio della franchigia specificatamente stabilita, qualora non risulti danneggiato nessun tipo di protezione sopraindicata.

08 - Trasformatori ed Alternatori

A parziale deroga del Comma 04 in caso di danno a trasformatori e/o ad alternatori che siano in esercizio da oltre 12 anni l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso. Tale degrado viene comunque consensualmente convenuto tra le Parti pari al 5 % (cinque per cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, sino ad un massimo del 50 % (cinquanta per cento).

09 - Turbine a Gas

Per le palettature delle turbine a gas e per le componenti lungo il circuito di gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell' Art. 5.8. Al costo di rimpiazzo a nuovo delle palettature o dei componenti lungo il circuito dei gas caldi, viene applicato un coefficiente riduttivo risultante dalla seguente relazione: $(VMS - TE) / VMS$ considerato che per:

- (TE); si intende il tempo di esercizio effettivo del componente espresso in ore
- (VMS); si intende la vita media stimata del componente espressa in ore.

10 - Contratto di manutenzione programmata per i gruppi turbogeneratori a gas

L'Assicurato deve stipulare, a sue spese, un contratto di manutenzione programmata con la casa costruttrice o organizzazione dalla stessa autorizzata, che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni ogni 8.000 ore di funzionamento e la revisione generale con apertura della cassa della turbina ogni 30.000 ore di funzionamento ma non oltre 4 anni di calendario. Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione. Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione. L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inefficacia dell'assicurazione. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale previa valutazione del contratto di manutenzione programmata e purché le condizioni di esercizio lo permettano.

11 - Revisione di gruppi turbogeneratori a vapore e idraulici.

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, alle ispezioni e revisioni del gruppo turbogeneratore in base alle modalità previste dalla casa costruttrice .

La revisione generale con apertura della cassa della turbina deve comunque essere effettuata ad intervalli di tempo non superiori a:

- a. 4 anni per i gruppi turbogeneratori a vapore, che operano in condizioni di carico continuo e sono sotto costante monitoraggio con sistemi automatici di controllo;
- b. 3 anni per i gruppi turbogeneratori a vapore, che operano in condizioni diverse da quelle di cui al comma a.;
- c. 4 anni per i gruppi turbogeneratori idraulici, che sono sotto costante monitoraggio con sistemi automatici di controllo;
- d. 3 anni per i gruppi turbogeneratori idraulici, che operano in condizioni diverse da quelle del comma c.

Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione. Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate ispezioni o revisioni. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 5.19 - Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla/e partita/e n° 3, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato al successivo art. 6.2.

La presente garanzia non è operante se esiste polizza di assicurazione collegata "danni da interruzione di esercizio".

Art. 5.20 - Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. Esclusioni, la garanzia è estesa ai danni di furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

» violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; « in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia furto è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La Società risponde dei danni di rapina (sottrazione o costrizione a consegnare le cose assicurate mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei fabbricati contenenti le cose assicurate quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora l'introduzione degli autori del furto avvenga attraverso mezzi di protezione e chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle sopra descritte, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia prevista in polizza.

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%, che sarà considerato massimo scoperto in concomitanza di altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, ferme l'eventuale franchigia prevista in polizza che verrà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati nei limiti di € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 6.1 - Beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione testing e/o commissioning

La Società non risponde per i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione, testing e/o commissioning incluse prove di rendimento e conseguenti danni da interruzioni di esercizio. La copertura dei beni una volta terminate le suddette operazioni è subordinata al positivo completamento delle seguenti procedure:

1. Ultimazione del montaggio/costruzione incluso il collaudo;
2. Testing e commissioning;
3. Test di rendimento, in conformità a! 100% con i criteri di progettazione contrattuali, mantenuti stabilmente per l'intero impianto per un periodo continuo minimo di 72 ore;
4. Accettazione ufficiale da parte dell'Assicurato a seguito dell'emissione del certificato di presa in consegna totale dell'impianto, con piena garanzia da parte del costruttore. Pertanto la Società non risponde per i danni a parti dell'impianto non accettate o in corso di modifica o a strutture provvisorie.

Nonostante quanto sopra, nuovi beni e/o parti di impianto devono essere approvate dalla Società.

Art. 6.2 - Deducibili e limiti di indennizzo

1) Deducibili

Per ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 salvo:

- per danni di terremoto ed incendio: scoperto 15% con il minimo di € 50.000,00;
- per danni di inondazione, alluvione, allagamento non dovuto a rottura di impianti idrici, termici, di riscaldamento: scoperto 15% con il minimo di € 350.000,00;
- per danni di allagamento dovuto a rottura di impianti idrici, termici, di riscaldamento: franchigia € 10.000,00;
- per ricerca e riparazione del guasto: franchigia € 5.000,00;
- guasti alle macchine: 10% minimo € 70.000,00
- per maggiori spese: franchigia 20 giorni con il minimo di € 350.000,00;
- per danni di furto e rapina: franchigia € 5.000,00

2) limiti di indennizzo

per ciascun sinistro la Società non indennizza importo maggiore di € 15.000.000,00 con i sottolimiti di seguito specificati:

- per danni da incendio: € 15.000.000,00
- per danni di terremoto: € 9.000.000,00
- per danni di inondazione, alluvione, allagamento non dovuto a rottura di impianti idrici, termici, di riscaldamento: € 6.000.000,00
- per danni di allagamento dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione: € 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per spese di ricerca e riparazione danni di allagamento dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione: € 25.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per danni di eventi atmosferici: € 9.000.000,00
- per danni da grandine su elementi fragili: € 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per danni di gelo: € 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per danni di sovraccarico neve: € 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per eventi sociopolitici, atti vandalici: € 9.000.000,00
- per danni di terrorismo e sabotaggio organizzato: 5.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per i danni di guasto macchine: € 9.000.000,00
- per danni di crollo e collasso strutturale: € 1.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per danni di furto e rapina: € 50.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;

- per danni a "cose assicurate a condizioni speciali": € 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per macchinari presso terzi: € 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione.
- per spese di ricollocamento macchinari, attrezzature, arredamento: € 50.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione.
- Per maggiori spese 6 mesi

SCHEDA
POLIZZA GUASTO MACCHINE ALL RISKS - DANNI DIRETTI

CONTRAENTE / ASSICURATO: ACAM AMBIENTE S.p.A.
Via Alberto Picco, 22 19124 La Spezia
P.IVA

OGGETTO DELLA COPERTURA: Impianto CDR "Waste to energy"

UBICAZIONE: loc. Saliceti di Vezzano Ligure (Sp)

SOMME ASSICURATE in Sezione I - Danni Diretti

1.Fabbricati ed opere edili:	5.500.000,00
2.Macchinari ed impianti:	15.500.000,00
3.Maggiori spese:	2.000.000,00
4.Spese demolizione e sgombero:	250.000,00
Totale somme assicurate:	22.750.000,00

STATISTICA SINISTRI ULTIMI TRE ANNI

Sin. del 03/03/2013 – INCENDIO – Liquidato € 2.703.147,23 28/02/2014